



Integrazione del Regolamento di Istituto

(delibera del Consiglio di Istituto del 7.09.2020)

Art. 49 bis *Didattica a distanza*

- In situazioni che impongano il ricorso alla DAD o alla cosiddetta "didattica digitale integrata" lo studente è tenuto a seguire le attività didattiche "in remoto" (siano esse in modalità sincrona o asincrona) seguendo scrupolosamente e con correttezza tutte le indicazioni di lavoro impartite dai singoli docenti, ivi compreso l'obbligo di tenere accesa la webcam durante le lezioni, fatte salve eccezioni debitamente motivate e autorizzate.
- In particolare lo studente avvia il collegamento per le lezioni in modalità sincrona senza ritardo, evitando qualunque assenza che non sia motivata, e segnala appena possibile ogni eventuale difficoltà tecnica di connessione al docente dell'ora in cui si è manifestata tale difficoltà; per problemi di più lunga durata dovrà essere informato il Coordinatore, che a sua volta informerà il Consiglio di Classe e la Presidenza.
- La didattica digitale integrata crea un luogo virtuale comune tra aula e casa. Durante le video lezioni in sincrono occorre pertanto presentarsi abbigliati in modo consono e tenere un comportamento adatto al contesto scuola. La video lezione va seguita per intero, non si può uscire e rientrare dalla chat a piacimento e nel caso fosse necessaria un'interruzione, essa va comunicata e motivata al docente. Le stesse regole valgono anche in caso di ricorso alla DAD per tutta la classe.
- Lo studente svolge in piena autonomia senza avvalersi di ausili esterni o dell'aiuto di terzi ogni esercitazione o verifica "in remoto" sia in modalità sincrona che asincrona, a meno che tale possibilità sia stata esplicitamente consentita dal docente.
- Eventuali assenze dalle lezioni "in remoto" devono essere debitamente giustificate dallo studente, se maggiorenne, o da chi esercita la potestà genitoriale per gli studenti minorenni.
- Lo studente è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dalla vigente "Politica d'uso accettabile e sicuro della rete" e del "Regolamento di accesso e utilizzo delle risorse tecnologiche"
- La violazione dei doveri di cui sopra costituisce infrazione disciplinare sanzionabile dagli organi competenti con le modalità di cui al successivo Titolo.

Art. 49 ter *Rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica*

- Ogni studente è tenuto alla scrupolosa osservanza di ogni disposizione volta alla tutela della salute pubblica in relazione alle misure atte alla prevenzione e riduzione degli agenti di contagio.
- Per gli studenti minorenni grava su chi esercita la potestà genitoriale l'obbligo di verificare le condizioni di salute dello studente prima dell'ingresso in Istituto e di non inviare a scuola in alcun caso lo studente che presenti sintomi simil-influenzali (stato febbrile, sintomatologia respiratoria, ecc). Tale responsabilità grava sullo studente laddove questi sia maggiorenne.
- In considerazione della situazione di pericolo cui viene ad essere esposta una molteplicità di soggetti terzi, la violazione degli obblighi di seguito indicati costituisce infrazione di particolare gravità e come tale sarà sanzionata dagli organi competenti con le modalità di cui al successivo Titolo.





Costituisce obbligo per lo studente:

1. indossare mascherine di protezione delle vie aeree secondo le indicazioni impartite
 2. provvedere all'igienizzazione delle mani
 3. gettare i fazzoletti usati negli appositi cestini, non abbandonandoli sotto i banchi o in altri luoghi che possano impedire una corretta pulizia degli arredi
 4. gettare le mascherine chirurgiche negli appositi contenitori
 5. rispettare le indicazioni che verranno impartite per la gestione in sicurezza dell'intervallo
 6. rispettare il distanziamento negli spazi comuni (atrio, corridoi, scale, cortile) evitando in ogni modo di creare rischio di assembramento
 7. tenere un comportamento corretto sulle scale, con particolare riguardo alle scale di emergenza che verranno utilizzate per l'ingresso e l'uscita ordinaria, al fine di smistare al meglio la popolazione scolastica negli orari di maggiore affluenza
- Nel contesto degli sforzi agiti da tutte le parti per il rispetto della salute pubblica, con particolare riguardo alla prevenzione di una patologia che interessa le vie aeree, si ritiene doveroso ricordare l'importanza del rispetto rigoroso del divieto di fumare in ogni luogo di pertinenza dell'edificio, come già sancito dall'art. 46 c.3 del presente Regolamento. Particolare aggravante sarà considerato il fumare in luoghi che possano mettere a rischio la salute altrui (scale antincendio e bagni).

modifica dell'allegato D

Tipologia dell'infrazione disciplinare	sanzione
Violazioni degli obblighi di cui all'art. 49 bis	A-C
Violazioni degli obblighi di cui all'art. 49 ter	C-E

